



Statuto
Dell'Associazione
Studentesca
Universitaria
EUROAVIA
Forlì-Bologna

Allegato A al Contratto Costitutivo
dell'Associazione

13/11/2024

Table of Contents

Articolo 1. Denominazione e sede:	3
Articolo 2. Scopo:	3
Articolo 3. Soci:	4
Articolo 4. Domanda di ammissione:	4
Articolo 5. Diritti e doveri degli associati:	4
Articolo 6. Perdita della qualità di associato:	4
Articolo 7. Organi dell'Associazione:	5
Articolo 8. Assemblea dei Soci:	5
Articolo 9. Presidente:	6
Articolo 10. Consiglio Direttivo:	7
Articolo 11. Gratuità delle cariche:	7
Articolo 12. Fondo comune:	7
Articolo 13. Gestione finanziaria:	8
Articolo 14. Scioglimento:	8
Articolo 15. Controversie:	8
Articolo 16. Politica sulle molestie sessuali:	8
<i>Sezione 1: Definizione di molestia sessuale</i>	<i>8</i>
<i>Sezione 2: procedura di denuncia della molestia</i>	<i>9</i>
<i>Sezione 3: Denuncia Informale</i>	<i>10</i>
<i>Sezione 4: Denuncia Formale</i>	<i>10</i>
<i>Sezione 5: False accuse</i>	<i>11</i>
<i>Sezione 6: Denunce Anonime</i>	<i>11</i>
Articolo 17. Disposizioni finali:	11

Articolo 1. Denominazione e sede:

È costituita l'Associazione studentesca universitaria "EUROAVIA Forlì-Bologna" da ora in poi definita come "l'Associazione", con sede legale in Via Valverde, 15 Forlì (FC). L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non è da intendersi come modifica al presente documento. La durata dell'Associazione è illimitata come da art.36 cc.

Articolo 2. Scopo:

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Essa persegue finalità di carattere culturale, sportivo e ricreativo ed in particolare comprendono la promozione della cultura aerospaziale tra gli studenti universitari attraverso la realizzazione di opportune attività.

EUROAVIA Forlì-Bologna rappresenta i suoi membri, ove possibile e necessario, provvedendo a creare occasioni di incontro, scambio ed apprendimento a livello sociale, culturale ed accademico. EUROAVIA Forlì-Bologna ha lo scopo di:

- promuovere e svolgere attività di studio e ricerca scientifica per incrementare le conoscenze e l'esperienza dei Soci in ambito aerospaziale;
- coinvolgere e stimolare l'attenzione verso le attività proprie del settore aerospaziale attraverso la realizzazione di congressi, seminari, visite guidate, manifestazioni o attività similari a livello nazionale ed internazionale;
- promuovere la collaborazione tra gli iscritti per la creazione di report ed articoli legati all'ambito aerospaziale ed alle attività dell'Associazione da pubblicare attraverso i canali ufficiali;
- stipulare accordi con enti pubblici o privati al fine di realizzare esperienze di formazione, crescita e perfezionamento delle competenze richieste dal settore aerospaziale;
- istituire e gestire gruppi di lavoro per la formazione delle figure dirigenti del Consiglio Direttivo, nonché per la pianificazione e la realizzazione delle attività associative;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione ed i suoi membri si impegnano a rispettare i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico e i suoi sostenitori.

Articolo 3. Soci:

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall'art. 4, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivati dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- avere versato la quota associativa;

Al venir meno dei requisiti predetti i Soci perderanno automaticamente tale qualifica.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare deroghe ai requisiti sopra indicati di cui devono essere in possesso i Soci convocando un'assemblea straordinaria.

L'autorizzazione di deroghe può essere autorizzata in casi specifici e motivati, attraverso una votazione che richieda la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio Direttivo.

Tale deroga deve poi essere documentata opportunamente.

Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 4. Domanda di ammissione:

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto e il Regolamento Interno.

Sull'ammissione dei nuovi Soci delibera il Consiglio Direttivo.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta.

Articolo 5. Diritti e doveri degli associati:

L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

Ai Soci è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione e il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall'Associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e il regolamento interno, in caso di mancata osservanza si applicano le sanzioni descritte all'art.6 del presente Statuto.

Articolo 6. Perdita della qualità di associato:

La qualità di associato si perde per:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3, salvo deroghe del Consiglio Direttivo;
- recesso: ogni Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione in forma scritta; il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione come indicati dall'art. 2;
- per persistenti violazioni (almeno tre violazioni, anche di norme differenti, in un periodo di 12 mesi) degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, tali violazioni devono essere accertate e documentate dal Consiglio Direttivo;
- esclusione per gravi motivi (ogni comportamento che danneggi immagine, coesione o sicurezza dell'Associazione) deliberata dall'Assemblea dei Soci. Atti che rientrano nei "gravi motivi" possono essere, ma non si limitano a:
 - appropriazione indebita di fondi associativi;
 - diffamazione grave dell'Associazione o dei suoi membri;
 - comportamenti che compromettono la sicurezza propria o altrui durante le attività ufficiali;
- morte;

Gli Associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione è concessa facoltà di replica e ricorso durante la prima assemblea di Soci convocata.

Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si ritiene sospeso.

Se persiste il rifiuto a far parte dell'Associazione i suddetti non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell'Associazione stessa.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La perdita della qualità di associato inoltre si applica anche nel caso dettato dall'art.16 del presente Statuto.

Coloro che perdono la qualità di associato perdono la possibilità di iscriversi all'Associazione per un'anno (intesi 365 giorni) dalla data di esclusione.

Articolo 7. Organi dell'Associazione:

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Articolo 8. Assemblea dei Soci:

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto al voto; il Socio ha diritto al voto solo se è in regola con la quota associativa ed è regolarmente iscritto nel libro dei Soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni Socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del Socio che partecipa e vota a distanza.

Essa è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

La convocazione va fatta, mediante comunicazione scritta, posta elettronica, comunicazione telefonica oppure mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- approvare il bilancio interno;
- approva il Regolamento Interno;
- delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali ai Soci.

Articolo 9. Presidente:

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica un anno, è rieleggibile, ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
- esercitare compiti di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni e rappresentare l'Associazione in giudizio e presso terzi;
- controllare la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10. Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e dura in carica 1 (un) anno.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri.

La convocazione è resa nota a mezzo lettera o posta elettronica inviata ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l'ora della convocazione, o con ogni altro mezzo idoneo qualora la situazione lo richieda.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- dare attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
- stabilire gli importi delle quote associative annuali;
- deliberare sull'ammissione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

Articolo 11. Gratuità delle cariche:

Tutte le cariche sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 12. Fondo comune:

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale e da eventuali contributi straordinari.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13. Gestione finanziaria:

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea approva i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile.

Nel caso in cui il bilancio non venga predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile, l'Assemblea potrà concedere un termine supplementare di massimo 30 giorni, previa giustificazione del Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Associato.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 14. Scioglimento:

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria e richiede l'approvazione di almeno i tre quarti dei Soci. Il fondo comune residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 15. Controversie:

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Forlì.

Articolo 16. Politica sulle molestie sessuali:

L'Associazione adotta una politica di tolleranza zero per qualsiasi forma di molestia.

Chiunque venga trovato responsabile di aver molestato sessualmente un altro membro sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, fino all'espulsione dall'Associazione come da art.6.

Tutte le denunce di molestie sessuali saranno prese in carico dal Consiglio Direttivo e trattate con rispetto e riservatezza.

Sezione 1: Definizione di molestia sessuale

Le molestie sessuali sono comportamenti indesiderati di natura sessuale che fanno sentire una persona offesa, umiliata e/o intimidita.

Includono situazioni in cui viene richiesto a una persona di partecipare ad attività sessuali come condizione per il mantenimento del proprio ruolo, così come situazioni che creano un ambiente ostile, intimidatorio o umiliante per il destinatario.

Le azioni che costituiscono molestie possono essere fisiche, verbali e non verbali. Esempi di condotte che costituiscono molestie sessuali includono, ma non sono limitati a:

Condotta fisica:

- Contatto fisico come pacche, pizzicotti, carezze, baci, abbracci, tocamenti inappropriati non consenzienti;
- Violenza fisica;
- Uso di ricompense legate all'Associazione o di qualsiasi tipo per sollecitare favori sessuali;

Condotta verbale:

- Commenti sull'aspetto, età, vita privata della persona, ecc a scopo di estorcere favori sessuali;

- Commenti, storie e battute di natura sessuale a scopo di ridicolizzare;
- Inviti ripetuti e non desiderati per intimità fisica;
- Insulti basati sul sesso della persona a scopo di insulto e scherno con intenti malevoli;
- Invio di messaggi espliciti a sfondo sessuale (per telefono o email) che siano indesiderati e non consenzienti;

Condotta non verbale:

- Esposizione di materiale esplicito o suggestivo senza consenso;
- Gesti suggestivi a sfondo sessuale tali che causino disturbo alla vittima ;
- Cat calling, ovvero petulanza molesta a sfondo sessuale;
- Condivisione di contenuti sensibili riguardanti la vittima senza il suo consenso;

Chiunque può essere vittima di molestie sessuali, indipendentemente da sesso, età e/o ruolo di vittima e molestatore.

Ciò che viene considerato nel reputare un atteggiamento molestia o meno è che il comportamento sia indesiderato e sgradito dalla persona a cui è rivolto.

Sezione 2: procedura di denuncia della molestia

Se una vittima non può avvicinarsi direttamente al presunto molestatore, può rivolgersi ad un qualunque membro o a tutto il Consiglio Direttivo dell'Associazione che si impegna a prendere con rispetto la denuncia e in caso il molestatore ricopra una delle cariche del Consiglio Direttivo, il resto del Consiglio Direttivo insieme ai Soci voterà in assemblea straordinaria per la sua rimozione dalla carica e dall'Associazione come da art.6.

Quando il Consiglio Direttivo riceve una denuncia di molestie sessuali, procederà a:

- Al momento della ricezione della denuncia il Consiglio Direttivo richiede alle parti coinvolte il consenso scritto per la conservazione dei dati personali sensibili utilizzati esclusivamente per finalità di indagine e gestione della denuncia;
- Registrare immediatamente le date, gli orari e i fatti dell'incidente(i);
- Accertare le opinioni della vittima in merito a come procedere;
- Assicurarsi che la vittima comprenda le procedure dell'Associazione per trattare il reclamo;
- Discutere e concordare i passi successivi: denuncia informale o formale come da sezioni 3 e 4 del presente Articolo, se la vittima non è soddisfatta del risultato della procedura informale, può sempre portare avanti la procedura formale;
- Mantenere un registro strettamente confidenziale di tutte le discussioni;
- Rispettare la scelta della vittima;
- Fornire supporto alla vittima tramite una persona di fiducia nominata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può consigliare di ricorrere alle autorità di polizia.

Nel caso non venga il processo si riveli inconcludente ma una delle due parti considera come controversia l'accaduto allora si applica l'Art.15 del presente Statuto.

Per tenere traccia dei casi dettati dal presente articolo questi saranno archiviati in un registro cartaceo accessibile solo al Consiglio Direttivo dell'Associazione, sarà utilizzato per mantenere traccia delle situazioni passate e/o ricorrenti e per finalità di monitoraggio.

Questo registro non avrà valore disciplinare né potrà essere utilizzato come base per azioni punitive.

È vietata ogni forma di accesso o diffusione al di fuori del Consiglio Direttivo, la mancata osservanza della riservatezza del registro comporterà le sanzioni descritte dall'art.6.

I registri riservati delle denunce saranno conservati per un periodo di massimo cinque anni dalla data di chiusura delle indagini. Al termine di tale periodo i dati saranno cancellati in modo sicuro a meno che non vi siano obblighi legali di ulteriore conservazione.

Sezione 3: Denuncia Informale

Se la vittima desidera trattare la questione in modo informale, la persona designata all'interno del Consiglio Direttivo procederà a:

- Dare l'opportunità al presunto molestatore di rispondere al reclamo;
- Assicurarsi che il presunto molestatore comprenda il meccanismo di denuncia;
- Facilitare una discussione tra entrambe le parti per raggiungere una risoluzione accettabile;
- Mantenere un registro confidenziale di quanto accade.

Sezione 4: Denuncia Formale

Se la vittima desidera presentare una denuncia formale o se la denuncia informale non ha portato a un risultato soddisfacente per la vittima, si utilizzerà il processo di denuncia formale.

La persona designata che ha ricevuto inizialmente la denuncia riferirà l'accaduto al resto del Consiglio Direttivo per avviare un'indagine formale.

L'indagine si svolgerà nel modo seguente:

- Intervistare separatamente la vittima e il presunto molestatore;
- Intervistare separatamente altre terze parti rilevanti;
- Stabilire se l'incidente o gli incidenti hanno avuto luogo;
- Redigere un rapporto dettagliato sull'indagine, sui risultati e sulle eventuali raccomandazioni;
- Se le molestie hanno avuto luogo, decidere quale sia il rimedio appropriato per la vittima in base alla gravità dell'aggressione e in consultazione con la vittima (es., una scusa, espulsione);
- Verificare che le raccomandazioni vengano attuate, che il comportamento sia cessato e che la vittima sia soddisfatta del risultato;
- Se non è possibile determinare che le molestie abbiano avuto luogo, potranno comunque essere fatte raccomandazioni per garantire il corretto funzionamento dell'Associazione;
- Mantenere un registro di tutte le azioni intraprese;
- Garantire che tutti i registri relativi alla questione siano mantenuti riservati;
- Assicurare che il processo si svolga il più rapidamente possibile e in ogni caso entro quattordici (14) giorni dalla presentazione della denuncia.

Sezione 5: False accuse

L'Associazione ha una politica di tolleranza zero anche nei confronti delle accuse false e malevole.

Se, dopo un'indagine conseguente a un'accusa, il Consiglio Direttivo determina che l'accusa è falsa e non il risultato di un errore, ma di un intento malevolo, la persona che ha avanzato tale accusa sarà automaticamente espulsa dall'Associazione come da art.6.

Si precisa che queste considerazioni si applicano solo se il Consiglio Direttivo è in grado di fornire prove che dimostrino che l'accusa è falsa.

Questo significa che, se un'accusa non può essere provata come vera a causa di una mancanza di prove, ma non ci sono prove che sia falsa, essa non è considerata falsa, ma solo inconcludente e in tal caso non saranno applicate sanzioni su nessuna delle parti coinvolte, di modo che si mantenga equità tra le parti coinvolte.

Una denuncia è considerabile inconcludente quando, al termine delle indagini, non emergono prove sufficienti a confermare né smentire in modo inequivocabile le accuse. In caso di denuncia inconcludente il Consiglio Direttivo avrà l'onere di documentare il risultato dell'indagine e comunicarlo per iscritto ad entrambe le parti coinvolte informandole dell'insufficienza delle prove.

Nel caso le stesse due parti il cui caso si è rivelato inconcludente si recheranno nuovamente dal Consiglio Direttivo per sporgere denuncia di una molestia, il Consiglio Direttivo sarà costretto a tenere in conto il primo reclamo e comportarsi conseguentemente ad esso, il primo reclamo non sarà utilizzato come base per sanzioni ma come valutazione su come procedere alla mediazione.

La mediazione successiva sarà gestita da una persona neutrale designata dal Consiglio Direttivo ma esterna ad esso, in quanto precedentemente il Consiglio Direttivo si è rivelato incapace di trovare le prove necessarie.

Sezione 6: Denunce Anonime

Le denunce anonime saranno accettate solo se la persona che avanza le accuse è una terza parte. Non saranno accettate accuse anonime provenienti dalle vittime.

Si precisa che, nel caso di accuse anonime, il Consiglio Direttivo deve contattare la presunta vittima per informarla della possibilità di presentare un reclamo, l'intervento e una successiva investigazione dipenderanno solo dalla volontà della vittima. Se la vittima decide di non procedere con l'accusa, il Consiglio Direttivo non può intervenire.

Nel caso in cui la vittima affermi che questa accusa anonima sia falsa, ha il diritto di procedere con un'indagine per individuare il falso accusatore, a causa del danno psicologico indesiderato alla persona o alle persone coinvolte.

Gli stessi standard di investigazione e sanzione applicati per le accuse false regolari, dettate dalla sezione 5 del presente articolo, saranno quindi applicati anche in questo caso specifico.

Articolo 17. Disposizioni finali:

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

The President
Rapuano Francesco
Firma



The Secretary
Cola Lorenzo
Firma

